# PROPOSTE DI EMENDAMENTI

***(C.15, C.1752, C. 1964)***

## *TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE*

## *SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI*

Art. 1.
*(Finalità della legge)*

All’art. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

***“1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché il patrimonio naturale, rurale, e storico culturale custodito presso gli stessi Enti, favorendo altresì l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l’afflusso turistico”***

**Motivazione**

La riformulazione del primo comma ha la finalità di evidenziare quale obiettivo finale della legge il sostegno e la promozione dei piccoli Comuni.

Art. 2
*(Definizione di piccoli comuni)*

All’art. 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole “in prevalenza montane o rurali” con “***montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri”***

**Motivazione**

L’emendamento è finalizzato ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione della norma non limitandolo ai Comuni siti in zone rurali e montane ma a tutti i piccoli Comuni che, per la particolare posizione geografica dei propri territori, risultano caratterizzati da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

Art. 2
*(Definizione di piccoli comuni)*

All’art. 2, comma 4, sostituire le parole “ogni tre anni” con “***ogni due anni***”

**Motivazione**

L’emendamento ha la finalità di produrre un elenco più aggiornato degli stessi Enti.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art. 3, comma 1, sostituire le parole “Le regioni “con “***Lo Stato e le Regioni***”

**Motivazione**

Lo Stato è soggetto attore nel promuovere analoghe iniziative.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All'art. 3, comma 1, sostituire le parole "sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere" con le seguenti "***d'intesa con l'ANCI, promuovono***".

**Motivazione**

Appare opportuno richiamare il ruolo istituzionale ed unico dell'ANCI che è la rappresentanza, riconosciuta per legge, della generalità dei Comuni anche nelle sedi di Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art 3, comma 1, sostituire le parole “l’unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5000” con “***le Unioni tra Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000***”

**Motivazione**

È opportuno chiarire il riferimento demografico che va inteso come riferito al Comune e non alla popolazione complessiva dell’Unione per dare maggiore opportunità a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art. 3, sostituire il comma 3, con il seguente:

***3. In deroga all’articolo 10 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 16, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purchè abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell’Ente stesso.***

**Motivazione**

L’emendamento è volto a determinare minori oneri a carico dei Piccoli Comuni che a volte si trovano nell’impossibilità di avviare determinati progetti.
Infatti in alcuni casi l’affidamento esterno di progettazione risulta molto oneroso, quindi non conveniente per l’Ente.
Per ovviare a ciò, se internamente il Comune ha un responsabile di procedimento con determinati requisiti questi può provvedere anche alla progettazione, in maniera tale unificare le figure ed ottenere un risparmio notevole per l’amministrazione.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art 3, comma 7, sostituire le parole “nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso” con “***nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi***”

**Motivazione**

L’emendamento ha l’obiettivo di ampliare la categoria dei beni del demanio statale non più in uso, per destinarli alle finalità di cui allo stesso comma.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art 3, comma 8, sostituire “Le regioni possono promuovere interventi” con “***Le Regioni promuovono interventi”***

**Motivazione**

Si ritiene utile questa modifica per rendere l’applicazione della legge più efficace e certa.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art 3, comma 9, sostituire “Le regioni possono altresì incentivare” con “***Le Regioni incentivano”***

**Motivazione**

Si ritiene utile questa modifica per rendere l’applicazione della legge più efficace e certa.

Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

All’art 3, comma 10, dopo le parole “il territorio di un altro comune” sopprimere le parole **“,** ***purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia***”.

**Motivazione**

L’emendamento risponde meglio alla esigenza espressa nello stesso comma (riequilibrio demografico dei piccoli Comuni) in quanto molti degli stessi sono più vicini ad ospedali di altra Provincia o Regione che non a quelli della Provincia di appartenenza.

Dopo l’art. 3 inserire il seguente

***Art. 3 bis***

***(Incentivi alle pluriattività)***

***1. L’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli Comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.***

**Motivazione**

L’emendamento ha la finalità di estendere gli incentivi previsti per i Comuni montani di cui all’art. 17 della legge 97/94 anche  a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 4.
*(Attività e servizi).*

All’art. 4 comma 1, sostituire le parole “ unioni di comuni, le comunità montane” con “Unioni di Comuni, le Comunità montane”

Art. 4.
*(Attività e servizi).*

All’art. 4, comma 2, dopo la parola “multifunzionali” inserire le parole “***ovvero per le funzioni inerenti l’e-government e connessi alle tecnologie ICT***”

**Motivazione**

Si ritiene utile specificare un riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie e all’eGovernment in generale, quali strumenti di supporto ai piccoli Comuni in un’ottica di semplificazione amministrativa e maggiore efficienza nel rapporto con i cittadini e le imprese, coerentemente con le strategie del Governo.

Art. 5.

*(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).*

All’art. 5, comma 1, sostituire le parole “può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e” con le parole “ ***favorisce, d’intesa con l’ANCI e sentite”***

**Motivazione**

L’emendamento è finalizzato a rafforzare le azioni del Ministero delle politiche agricole e forestali previste nello stesso comma attraverso l’intesa con l’ANCI che rappresenta la generalità dei Comuni italiani in tutte le sedi istituzionali di concertazione.

Art. 6.
*(Programmi di* e-Government*).*

All’art 6, comma 1, dopo le parole “di cui all’art. 4” aggiungere le seguenti parole “***ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi***”

**Motivazione**

Per ampliare il campo di applicazione della norma, includendo in questo modo anche le attività di gestione dei centri.

Art. 6.
*(Programmi di* e-Government*)*

All'art. 6, comma 1, dopo le parole " Centri di Servizio Territoriali (CST)" inserire le seguenti parole "***o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione)"***

**Motivazione**

Si ritiene utile inserire un richiamo alle ALI per maggiore chiarezza e al fine di comprendere sia le iniziative a livello regionale (CST realizzati nell'ambito di Accordi di Programma Quadro) sia quelle a livello nazionale (Alleanze Locali per l'Innovazione costituite a seguito di progetti promossi dal CNIPA).

Art. 7.
*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).*

All’art. 7, comma 1, sostituire le parole “può provvedere” con la parola “***provvede***”

**Motivazione**

Si ritiene utile questa modifica per rendere l’applicazione della legge più efficace e certa.

Art. 7.

*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).*

All’art. 7, comma 3, sostituire le parole “può provvedere” con la parola “***provvede***”

**Motivazione**

Si ritiene utile questa modifica per rendere l’applicazione della legge più efficace e certa.

Art. 8.
*(Istituti scolastici)*

All’art. 8, comma 1, sostituire le parole “e gli enti locali” con le parole ***“, acquisito il parere favorevole dell’Ente locale, ”***

*Art. 8.*
*(Istituti scolastici)*

All’art. 8, comma 2, sostituire le parole “di uffici scolastici” con le parole “***degli istituti scolastici***”

*Art. 8.*
*(Istituti scolastici)*

All’art. 8, comma 2, dopo la parola “lo Stato e” inserire le parole “***le Regioni, d’intesa con***”

Art. 9.

*(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).*

All’art. 9, comma 1, sostituire le parole “quattro giorni” con le parole “***otto giorni***”

**Motivazione**

Le attività di commercio, fieristiche, sagre si realizzano – di solito - il sabato e la domenica. L’emendamento dunque intende utilizzare gli otto giorni del mese che normalmente si dedicano a tali attività.

Art. 12.
*(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).*

All’art. 12, comma 1 sopprimere le parole “ dall’anno 2009” e sostituire con le parole “***dall’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di entrata in vigore della presente Legge***”

**Motivazione**

L’emendamento serve a rendere la costituzione del fondo più immediata rispetto all’entrata in vigore della legge.

Art. 12.

*(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).*

All’art. 12, comma 5, dopo le parole “sponsorizzazione in favore dei comuni “ inserire le parole “***e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni***”

**Motivazione**

L’emendamento intende ampliare i possibili soggetti che possono essere parte attiva in questa iniziativa.

Art. 12.
*(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni)*

All’art. 12, comma 5, sopprimere le parole “di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2”

**Motivazione**

Si ritiene che questa disposizione possa essere riferita a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.

Art. 13

*(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*)

All’art. 13, dopo il comma 1, inserire il seguente comma

***“1 bis Il fondo di cui al precedente comma è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Dlgs. del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni***”

**Motivazione**

In un piccolo Comune un bene riconosciuto come bene di interesse culturale è un fattore positivo, ma al Comune viene meno la quota di ICI relativa a quell’immobile che nel piccolo Comune incide in misura rilevante.

Inserire il seguente Articolo

***Art. 13 bis***

***(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario)***

***1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.***

***2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.***

***3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.***

***4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo princìpi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.***

***5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.***

## Motivazione

Il dibattito sull'associazionismo intercomunale sta mettendo in evidenza la strategicità di individuare un modello tendenzialmente stabile e unico di gestione associata su tutto il territorio nazionale.